

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2017/2018)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 21/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 5.3.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 5 marzo 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ SS MONZA 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VERCELLESE 1926 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 63 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVATI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Con reclamo notificato in data 01.08.2017, la Società SS Monza 1912 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Vercellese 1926, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Edoardo Olivati, pari ad € 4.050,00, di cui € 3.240,00 a titolo di premio, ed € 810,00 a titolo di penale.

La SS Monza 1912 Srl, a fondamento del proprio gravame, eccepiva preliminarmente il mancato inoltro alla stessa, da parte della ASD Vercellese 1926, del ricorso promosso dinanzi la Commissione Premi, con conseguente vizio di mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

Nel merito, la Società reclamante eccepiva la non debenza del premio di preparazione in questione, in virtù dell'intervenuta sottoscrizione da parte della resistente, in data 02.09.2015, di una quietanza liberatoria, regolarmente depositata presso il Comitato competente in data 04.11.2016. La ASD Vercellese 1926 presentava le proprie controdeduzioni alle quali allegava la prova dell'inoltro del ricorso di primo grado e disconosceva la firma apposta sulla liberatoria prodotta dalla controparte, sostenendo che la sottoscrizione ivi apposta non fosse riconducibile ad alcun suo dirigente.

La vertenza veniva discussa alla riunione del 27 novembre 2017 ed, in quella sede, sulla base delle difese svolte dalle parti, il Tribunale rilevava la necessità di accertare la veridicità della sottoscrizione apposta in calce alla quietanza liberatoria del 2.9.2015, nonché la sussistenza dei poteri di impegno della Società in capo al firmatario, e pertanto con ordinanza disponeva la

sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Procura Federale affinché la stessa, previa acquisizione dell'originale del documento presso il Comitato Regionale Lombardia - L.N.D., svolgesse le necessarie indagini al fine di accertare l'autenticità dello stesso e la verifica dei poteri in capo al suo firmatario.

All'esito della conclusione dell'istruttoria, la vertenza veniva decisa nella successiva riunione del 05.03.2018.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Ferma l'infondatezza dell'eccezione preliminare svolta dalla SS Monza 1912 Srl (in atti vi è prova dell'invio del ricorso di primo grado in data 03.05.2017); il gravame deve essere accolto nel merito. Infatti, la Procura Federale - a conclusione delle indagini svolte - ha riferito che "il dato di fatto che emerge dall'attività inquirente è che il documento oggetto della trattazione è stato inviato dall'allora segretario della ASD Vercellese 1926, Sig. Andrea Scarpa, dalla propria personale casella di posta elettronica info@scaroarred.it all'indirizzo mail emilio.olivati@gmail.it.

Lo stesso Scarpa ha dichiarato di non aver formato il documento, non sapendo indicare chi lo avrebbe redatto. Avrebbe celato l'invio del documento all'interessato, negando al Dirigente Meazzi della Società, l'avvenuta consegna della liberatoria, in quanto pressato in tal senso da persone esterne alla compagine sociale. Nella stagione calcistica 2015/16, presso la ASD Vercellese 1926, l'unico ad aver poteri di firma era il Presidente il quale, nelle dichiarazioni rese, non ha riconosciuto il documento come rilasciato dalla sua Società, e non ha riconosciuto come sua la firma sullo stesso rilevata in calce".

Tanto premesso, a fronte del disconoscimento da parte del legale rappresentante, allo stato non sono presenti agli atti elementi, dai quali si possa desumere con certezza la falsità/non riconducibilità alla Società odierna appellante della quietanza liberatoria di cui trattasi.

Al contrario, sussistono una serie di aspetti da cui si possa desumere un affidamento in capo alla Società SS Monza 1912 Srl, circa la veridicità della liberatoria in questione.

Infatti, come emerge dalle risultanze delle indagini, il documento di cui trattasi è stato trasmesso dalla casella email del Sig. Andrea Scarpa, segretario della ASD Vercellese 1926. Non solo: la liberatoria risulta predisposta sulla carta intestata della Società ed anche regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lombardia - LND.

Conseguentemente, allo stato degli atti, deve ritenersi valida la liberatoria prodotta dall'appellante, e conseguentemente infondata la pretesa creditoria della ASD Vercellese 1926, in quanto la stessa non ha titolo per richiedere il premio di preparazione di cui trattasi.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Monza 1912 Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIALPI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 123/CAE-LND DEL 20.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti alla riunione odierna,

rinvia alla riunione del 26.3.2018 ore 12.
Senza ulteriori avvisi alle parti presenti.

3) RECLAMO N° 62 DELLA SOCIETÀ US PONZANO CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GATTO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo trasmesso in data 9.11.2017 la Società US Ponzano Calcio ASD ha impugnato innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. 3/E del 19.10.2017, e comunicata in data 3.11.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore di ASD Vedelago, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Matteo Gatto, quale ultima titolare del vincolo annuale.

La Società US Ponzano Calcio ASD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'ultima titolare del vincolo annuale, bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità, ripartito con US Ponzano Calcio ASD.

La Società resistente non ha inviato controdeduzioni pur avendo ricevuto il reclamo nei termini prescritti.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 5 marzo 2018.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l'istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Matteo Gatto è stato tesserato per la US Ponzano Calcio ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società ASD Vedelago lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2012/2013.

In tal senso ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, nelle quali il Gatto era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Ponzano Calcio ASD.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Ponzano Calcio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 63 DELLA SOCIETÀ US PONZANO CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 281 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE XHAFÀ LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo trasmesso in data 9.11.2017 la Società US Ponzano Calcio ASD ha impugnato innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. 3/E del 19.10.2017, e comunicata in data 3.11.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore di ASD Vedelago, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Leonardo Xhafa, quale ultima titolare del vincolo annuale.

La Società US Ponzano Calcio ASD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'ultima titolare del vincolo annuale, bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità, ripartito con US Ponzano Calcio ASD.

La Società resistente non ha inviato controdeduzioni pur avendo ricevuto il reclamo nei termini prescritti.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 5 marzo 2018.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l'istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Leonardo Xhafa è stato tesserato per la US Ponzano Calcio ASD, con vincolo annuale, nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, e, con vincolo pluriennale, nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Vedelago lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

In tal senso ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, nelle quali lo Xhafa era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Ponzano Calcio ASD.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Ponzano Calcio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.II.2017.

Con atto del 16 novembre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 9 novembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Vincenzo Giannusa, del complessivo importo di euro 10.153,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.

Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta ed inoltre, lo stesso, sarebbe stato inoltrato ad un indirizzo differente da quello risultante dall'accordo economico.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Da ultimo, la Società richiede una verifica della data di deposito dell'accordo economico, eccependo l'eventuale illegittimità nell'ipotesi in cui lo stesso sarebbe risultato depositato successivamente al 20.12.2016, data in cui cessava dalla carica di presidente/legale rappresentante il Sig. Romagnoli, firmatario dell'accordo economico.

Il calciatore Giannusa ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 05.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato presso la sede di corrispondenza della ASD Sporting Fulgor, così come risultante dagli archivi federali e, per quanto riguarda la notifica presso la sede legale della medesima Società, la stessa risulta "rifiutata".

L'atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'abbia firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Alla luce di ciò, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite, poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara altresì la Società ASD Sporting Fulgor tenuta a corrispondere al calciatore Giannusa Vincenzo le spese di lite che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina addebitarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PRIORELLI MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.II.2017.

Con atto del 16 novembre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 9 novembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Michele Priorelli, del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.

Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta ed inoltre, lo stesso, sarebbe stato inoltrato ad un indirizzo differente da quello risultante dall'accordo economico.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Da ultimo, la Società richiede una verifica della data di deposito dell'accordo economico, eccependo l'eventuale illegittimità nell'ipotesi in cui lo stesso sarebbe risultato depositato successivamente al 20.12.2016, data in cui cessava dalla carica di presidente/legale rappresentante il Sig. Romagnoli, firmatario dell'accordo economico.

Il calciatore Priorelli ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 05.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato presso la sede di corrispondenza della ASD Sporting Fulgor, così come risultante dagli archivi federali e, per quanto riguarda la notifica presso la sede legale della medesima Società, la stessa risulta "rifiutata".

L'atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara altresì la Società ASD Sporting Fulgor tenuta a corrispondere al calciatore Priorelli Michele le spese di lite che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUISON ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

15) RECLAMO N° 78 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 233 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANCESCONI GIORDANO MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Salvatore Priola, Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

7) RECLAMO N° 67 DELLA SOCIETÀ USD CENTRO STORICO LEBOWSKI CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. CS SCANDICCI 1908 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 263 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PINI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con ricorso n. 263 del 27 giugno 2017, la Società POL. D. CS Scandicci 1908 Srl adiva la Commissione Premi di Preparazione, chiedendo la condanna della USD CS Lebowski al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 8 luglio 2015, con cartellino 29100, per il campionato di prima categoria del calciatore Leonardo Pini, nato il 1° dicembre 1997 riferito alla stagione 2013/2014.

Con delibera in C.U. 3/E del 19.10.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso, e condannava la USD CS Lebowski al pagamento della somma di € 1.869,90, di cui € 1.626,00 in favore della Società POL. D. CS Scandicci 1908 Srl, a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale ed € 243,90 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con ricorso spedito il 9.11.2018, la USD CS Lebowski ricorreva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, esponendo di essere in possesso della dichiarazione, allegata al ricorso come doc. 3, rilasciata dalla Società POL. D. CS Scandicci 1908 Srl del 25 agosto 2017, attestante la rinuncia al premio di preparazione conseguente al tesseramento del calciatore Leonardo Pini, e concludendo per l'evidente infondatezza delle pretese della Società Scandicci Calcio, e per l'annullamento della delibera della Commissione Premi.

Aggiungeva la Società ricorrente che la penale di € 243,00 avrebbe dovuto essere annullata "non sussistendo ab origine i presupposti per l'emanazione della delibera stessa."

La vertenza è stata quindi discussa nella riunione del 5/3/2018.

Il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 5, CGS, in quanto non vi è documentazione in atti, attestante l'invio del detto reclamo alla controparte.

L'art. 33 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che "i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte."

Nel caso di specie, si ribadisce, non vi è prova dell'invio del reclamo alla controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Centro Storico Lebowski.
Ordina addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista l'istanza promossa dall'Avv. Nicola Paolini per conto della Società ASD GS Flaibano e inviata a questo Tribunale il 28.2.2018;
ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna;
rinvia al 26.3.2018 ore 12.

9) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 254 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCIGNATO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista l'istanza promossa dall'Avv. Nicola Paolini per conto della Società ASD GS Flaibano e inviata a questo Tribunale il 28.2.2018;
ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna;
rinvia al 26.3.2018 ore 12.

10) RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 276 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOMINI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista l'istanza promossa dall'Avv. Nicola Paolini per conto della Società ASD GS Flaibano e inviata a questo Tribunale il 28.2.2018;
ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna;
rinvia al 26.3.2018 ore 12.

11) RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ ASD GODIGESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 256 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OFFE AKOSAH GIDEON), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

La Società ASD Godigese adiva questo TFN - Sez. Vertenze Economiche avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 3/E del 19.10.2017 con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativamente al calciatore Offe Akosah Gideon per un importo pari ad euro 1.084,00 oltre a 271,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Con il reclamo la ASD Godigese sosteneva la non debenza del premio di preparazione del calciatore Offe Akosah Gideon alla ASD AC Vedelago in quanto, in data precedente alla proposizione del ricorso alla Commissione Premi, e precisamente il 28.06.2017, era intervenuta una transazione

tra le parti con la quale il Presidente pro tempore della ASD A.C. Vedelago dichiarava di rinunciare al premio di preparazione, come penultima Società, per il calciatore Offe Akosah Gideon.

Tale transazione era stata depositata presso la Delegazione Provinciale di Bassano del Grappa, in data 11.10.2017, e copia di tale documento veniva allegata al reclamo presentato innanzi a questo Tribunale.

Il reclamo merita un parziale accoglimento.

Infatti, la transazione intervenuta due giorni prima, rispetto al ricorso presentato in data 30.06.2017 innanzi alla Commissione Premi, acclara incontrovertibilmente che nulla è dovuto dalla ASD Godigese alla ASD A.C. Vedelago, avendo, il legale rappresentante di quest'ultima, rinunciato al Premio di preparazione, come penultima Società a cui avrebbe avuto diritto in relazione al calciatore Offe Akosah Gideon.

Fattispecie, questa, confermata nelle controdeduzioni della ASD A.C. Vedelago del 20.11.2017, laddove la Società in persona del suo legale rappresentante p.t. dichiara di aver firmato e consegnato alla controparte la liberatoria "nei primi di luglio", sottolineando come fosse onere della ASD Godigese inoltrarne copia alla Commissione Premi.

Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, deve essere mantenuta la condanna della reclamante al pagamento della somma di euro 271,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Invero, non può in alcun modo essere considerata erronea la statuizione della Commissione Premi, che non ha avuto a disposizione tale atto transattivo, non avendo la ASD Godigese ritenuto di depositarlo nel giudizio di primo grado.

Infatti, laddove la ASD Godigese avesse diligentemente informato la Commissione Premi dell'esistenza di un atto di liberatoria intercorso tra le due Società in data antecedente alla proposizione del ricorso, la decisione di quest'ultima sarebbe stata di segno opposto rispetto a quella attuale e, conseguentemente, non sarebbe stato incoato l'odierno giudizio.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio e, conferma per il resto, quanto al pagamento della penale. Ordina restituirsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 266 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROTA SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza promossa dall'Avv. Nicola Paolini per conto della Società ASD GS Flaibano e inviata a questo Tribunale il 28.2.2018;

ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna;

rinvia al 26.3.2018 ore 12.

13) RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LASCALA LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

La Società ASD ISM Gradisca, in data 11.11.2017, adiva questo TFN - Sez. Vertenze Economiche avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 3/E del 19.10.2017, con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione, come penultima Società, ex art. 96 NOIF relativamente al calciatore Lascala Luca, per un importo pari ad euro 1.084,00 oltre a 271,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Con il reclamo la ASD ISM Gradisca sosteneva la non debenza del premio di preparazione del calciatore Lascala Luca, in primo luogo per non aver ricevuto alcuna comunicazione relativamente al ricorso proposto dalla ASD Pro Gorizia innanzi alla Commissione Premi ed in secondo luogo perché il Lascala non avrebbe partecipato all'intera stagione agonistica a causa di un intervento ortopedico.

La ASD Pro Gorizia, con memoria difensiva del 22.11.2017, ribadiva la regolarità della comunicazione, non ritirata e ritornata al mittente per compiuta giacenza, sia della richiesta del premio di preparazione alla controparte, sia del ricorso alla Commissione Premi, e contestava l'argomentazione di controparte secondo cui il premio di preparazione non fosse dovuto, in quanto il calciatore non aveva preso parte all'intera stagione perché infortunato.

Il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca deve essere rigettato.

Infatti, in primo luogo, come confermato nelle controdeduzioni della ASD Pro Gorizia, sia la richiesta del premio di preparazione, del 29.04.2017, sia il ricorso alla Commissione Premi, del 24.06.2017, sono stati regolarmente comunicati all'odierna ricorrente con raccomandata A/R all'indirizzo "Ufficio Postale Gradisca C.P. 68 34072- Gradisca d'Isonzo" e non in quello indicato sul timbro della ricorrente "via dei Campi n.6"; tale raccomandata ha spiegato i suoi effetti, in quanto inviata all'indirizzo corretto e tornata al mittente per compiuta giacenza.

Orbene, si ritiene che il primo recapito, "Ufficio Postale Gradisca C.P. 68 34072- Gradisca d'Isonzo", sia quello ufficiale come risulta tanto dalla schermata della Società sul sito della Lega Nazionale Dilettanti quanto dalla pagina dell'annuario L.N.D. 2015/2016.

In secondo luogo, la circostanza che il calciatore Lascala Luca non abbia partecipato, a causa di un intervento chirurgico ortopedico, all'intera stagione calcistica non risulta confermata.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 43 delle NOIF, la Società, in caso di sopraggiunta inidoneità alla pratica agonistica del calciatore, deve attivare tutte le procedure necessarie dandone comunicazione agli organi preposti al fine di revocare il tesseramento dello stesso.

La circostanza di cui sopra non si è verificata, risultando il calciatore regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2013-2014.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ REAL VINCI SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 343 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MEHDIU IGLI), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con ricorso n. 343 del 30 giugno 2017, la ASD Unione Montalbano Calcio adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Real Vinci SSD al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato in data 8 agosto 2016, con cartellino n. 324149, per il campionato di prima categoria del calciatore Mehdiu Iglu, nato il 7 febbraio 1999 per la stagione sportiva 2016-17.

Con delibera in C.U. 4/E del 14.11.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Real Vinci SSD al pagamento della somma di € 1.863,00 di cui € 1.620,00 in favore della ASD Unione Montalbano Calcio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 243,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con ricorso spedito il 2.12.2017, la Real Vinci SSD ricorreva al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche - esponendo di aver "ricevuto un fax dalla ASD Unione Montalbano Calcio, in relazione alla raccomandata inviata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, e mai ricevuta dalla scrivente, contenente la decisione della Commissione Premi sul ricorso 343 inviato dalla ASD Unione Montalbano Calcio per il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, per il calciatore Mediou Iglu tesserato con vincolo per la Società Real Vinci in data 8 agosto 2016".

La ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo e di non addebitarle la tassa di reclamo che non risultava corrisposta in altro modo.

Il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 8, CGS in quanto il versamento della tassa di reclamo deve essere effettuato prima dell'udienza di trattazione.

L'art. 33 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che "i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell'inizio dell'udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una Società".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società Real Vinci SSD ARL.

Ordina addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

17) RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO SAN GIULIANO 1936 CONTRO LA SOCIETÀ ADP PAULLESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BELTRAME ALBERTO – RIC. N. 364 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TONET RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con reclamo del 30 novembre 2017 la Società ASD Atletico San Giuliano 1936 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando le delibere della Commissione Premi di cui al C.U. 4/E del 14 novembre 2017, comunicate mediante lettera raccomandata A.R. in data 27 novembre 2017, con le quali erano stati accolti i ricorsi presentati

nei suoi confronti dalla ADP Poullese Calcio per il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi ai calciatori Beltrame Alberto e Tonet Riccardo e riferiti alla s.s. 2012/2013.

Sosteneva la reclamante che, successivamente alla presentazione del ricorso innanzi la Commissione Premi, aveva provveduto a corrispondere i premi dovuti ed allegava a riprova copia di un assegno bancario del 15.9.2017 per € 700,00, nonché copia di una ricevuta/liberatoria sottoscritta dalla ADP Poullese Calcio in data 18.7.2017.

La ASD Atletico San Giuliano 1936 chiedeva, pertanto, l'annullamento delle impugnate decisioni. La ADP Poullese Calcio non presentava proprie ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 5/3/2018.

Il gravame proposto dalla Società ASD Atletico San Giuliano 1936 deve essere dichiarato inammissibile in quanto cumulativo.

É di fatto sufficiente rilevare che con un unico ricorso la Società ASD Atletico San Giuliano 1936 ha cumulativamente proposto appello avverso due delibere della Commissione Premi, senza peraltro indicarne i relativi estremi, così violando i più elementari principi in tema di impugnazione che statuiscono la inammissibilità di un unico gravame avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Atletico San Giuliano 1936.
Ordina incamerarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

Ordinanza.

19) RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORINO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TROFARELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 284 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZAZA ANTONIO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo del 6.11.2017 la Società Atletico Torino SSD adiva questo TFN - Sez. Vertenze economiche impugnando la delibera della Commissione premi di cui al C.U. n. 3/E del 19.10.2017 (comunicata alla reclamante mediante raccomandata A/R il 3.11.2017), con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in favore della ASD Trofarello, relativamente al tesseramento del calciatore Zaza Antonio Lorenzo per la stagione 2014-2015, e che condannava dunque la reclamante all'importo di euro 2.160,00 a titolo di premio oltre ad euro 540,00 a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La Società reclamante chiedeva la riforma della delibera impugnata sostenendo che la ASD Trofarello risultava essere la penultima Società (e non l'unica) titolare del vincolo annuale del calciatore, e ciò in quanto la stessa reclamante, nella stagione 2016-2017 aveva tesserato il Zaza come giovane dilettante.

La ASD Trofarello non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 5 marzo 2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Invero, come più volte affermato da questo Tribunale, ai fini del Premio di Preparazione, nel calcolo del triennio non può computarsi anche il tesseramento con vincolo annuale ad opera della medesima Società, poi tenuta al pagamento del Premio, in quanto risultante la prima titolare del tesseramento pluriennale del calciatore, non potendosi infatti ammettere ed immaginarsi la corresponsione ed il pagamento di un premio in favore di sé medesimi.

Il tesseramento del calciatore Zaza ad opera della stessa ricorrente per la stagione 2016-2017, come giovane dilettante, dunque non rileva ai fini del riconoscimento e del calcolo del premio di preparazione ex art. 96 NOIF; correttamente pertanto, sulla base dello storico del calciatore, la Commissione ha individuato nella ASD Trofarello l'unica Società titolare del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni prima del tesseramento nella categoria allievi da parte dell'Atletico Torino SSD.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Atletico Torino SSD ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO ASD FC MOREVILLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 446 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TIFNI GABRIELE – RIC. N. 439 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SAULE STAFAN - RIC. N. 401 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FORGIA SIMONE). PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con un unico atto del 22.01.2018, la ASD FC Morevilla ha proposto reclamo cumulativo dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale avverso le tre decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 446 – Premio di preparazione per il calciatore Tifni Gabriele; Ric n. 439 – Premio di preparazione per il calciatore Saule Stefan; Ric n. 401 – Premio di preparazione per il calciatore Forgia Simone) pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 5/E del 19.12.2017 e comunicate in data 18.01.2018 alla ASD FC Morevilla.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD FC Morevilla asserisce di aver raggiunto un accordo con la ASD Villafranca in merito ai tre suddetti premi di preparazione e di aver inviato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in data 16 settembre 2017 le tre relative liberatorie.

La ASD Villafranca, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata decisa nella riunione del 5 marzo 2018.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l'avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Si rileva, infatti, che la ASD FC Morevilla ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 446 – Premio di preparazione per il calciatore Tifni Gabriele; Ric n. 439 – Premio di preparazione per il calciatore Saule Stefan; Ric n. 401 – Premio di preparazione per il calciatore Forgia Simone), per le quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami.

Più precisamente, la ASD FC Morevilla avrebbe dovuto proporre un reclamo avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Tifni Gabriele, uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Saule Stefan ed uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Forgia Simone, corrispondendo per ciascuno di essi un'autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Atletico ASD FC Morevilla.

Ordina addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N° 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Con ricorso del 1.12.16, l'atleta Christian Maruca ha adito la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la Società US Palmese ASD al pagamento della somma di € 2.200,00, sul maggior importo di € 4.000,00, convenuto nell'accordo economico sottoscritto in data 3.8.15 per la stagione sportiva 2015/2016, regolarmente e tempestivamente depositato.

Si costituiva innanzi alla Commissione Accordi Economici la Società US Palmese ASD, con atto del 2.2.17, depositando una serie di ricevute di pagamento e assumendo pertanto di aver corrisposto la somma di € 2.970,00, in data 23.6.16 per € 150,00 e per ulteriori € 150,00, in data 4.12.15 per € 400,00, in data 31.1.16 per € 870,00 In data 16.3.16 per € 800,00, in data 21.11.15 per € 600,00.

Quanto alla restante quota di pagamento la US Palmese ASD assumeva di aver convenuto con ristoratore del luogo, il vitto giornaliero a favore dei propri atleti tesserati e che pertanto l'importo conseguentemente sborsato, in sostanza a favore di ciascun atleta, sarebbe stato legittimamente portato in ulteriore decurtazione, sino al complessivo saldo di quanto lamentato dall'atleta.

Alla udienza del 4.4.17 l'atleta disconosceva la sottoscrizione apposta ad alcune delle quietanze, riconoscendo come veritiera le quietanze per € 1.220,00, e la Commissione Accordi Economici condannava la US Palmese ASD al pagamento della somma residua di € 2.200,00, assumendo che le somme oggetto delle quietanze riconosciute dall'atleta, fossero indicate nella maggior somma che l'atleta stesso aveva ammesso come ricevute, e disponendo, in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'atleta, la trasmissione degli atti alla Procura Federale

La decisione veniva comunicata in data 27.4.17, e impugnata dalla stessa US Palmese ASD, con atto notificato il 4.5.17.

In via preliminare la Società appellante invocava la estinzione del giudizio, per essere trascorso il termine di 90 gg dalla proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 34 CGS.

Assumeva nel merito la Società appellante che l'intero proprio asserito debito sarebbe stato saldato, ribadendo la genuinità delle sottoscrizioni alle quietanze prodotte, insistendo per una perizia grafologica a conforto di tale tesi; non impugnava la decisione di I grado relativamente al rigetto della pretesa compensazione, effettuata, asseritamente, ad imputazione a saldo delle somme sborsate per il vitto giornaliero degli atleti ,tra cui il reclamante.

Si costituiva l'atleta Maruca, il quale contestava il gravame, faceva rilevare il mancato appello della disposizione che aveva rigettato l'imputazione di € 1.320,00, quali spese sostenute per vitto e asseritamente imputabili a decurtazione e saldo delle somme pretese dall'atleta; contestava le altre affermazioni della Società appellante, insistendo per la conferma della sentenza, e, in subordine, per la condanna alla minor somma di € 1.070,00 quale residuo saldo.

Poiché nel frattempo il deferimento operato dalla Procura Federale aveva dato sfogo a procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Giovanni Bonaccorso, Vicepresidente della Società US Palmese ASD, quale responsabile delle asserite falsificazioni delle firme del Sig. Maruca, e che era fissata udienza disciplinare al 4.12.17, alla udienza del 24.10.17 il Tribunale sospendeva questo giudizio in attesa dell'esito della vicenda disciplinare.

Il Tribunale Federale sezione disciplinare, preso atto del deposito di perizia di parte effettuata dalla difesa del Sig. Bonaccorsi, e quindi della Società, dalla quale risultava la genuinità delle sottoscrizioni dell'atleta, apposte in calce alle quietanze, non efficacemente contrastate sul piano probatorio dalla Procura Federale, mandava assolto lo stesso.

Veniva pertanto richiamato il giudizio, che qui ci occupa, alla udienza del 5.3.18, alla quale comparivano i difensori delle parti.

La difesa della US Palmese ASD ribadiva la genuinità delle sottoscrizioni apposte alle quietanze, così come confermate dalla perizia di parte e dalla decisione del Tribunale Federale sezione disciplinare, chiedendo l'accoglimento del gravame. La difesa dell'atleta si riportava alle proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame. A specifica domanda formulata dal Tribunale, la difesa dell'atleta precisava di riconoscere, come effettivamente esistenti e veritiere, le sottoscrizioni e le quietanze seguenti:

La quietanza in data 23.6.16 per € 150,00, ma non la sottostante integrazione di ulteriori € 150,00.

La quietanza in data 21.11.15 per € 600,00.

La quietanza in data 4.12.15 per € 400,00.

Contestava invece, le quietanze del 16.3.16 per € 800,00, di cui disconosceva la sottoscrizione, e la quietanza di € 870,00 del 31.1.16, che riconosceva per la somma di € 70,00, assumendo l'inserimento, non convenuto della cifra 8, davanti alla cifra 7.

La causa veniva così decisa.

Il gravame va accolto nei limiti che seguono.

In via preliminare va rigettata la richiesta di parte appellante di dichiarare l'estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 gg dalla proposizione della azione.

Questo Tribunale ha più volte ribadito la inapplicabilità di detto termine, quale perentorio, ai giudizi che qui ci occupano, anche a mente del tenore letterale della norma richiamata dall'appellante.

Invero l'art 34 bis CGS prescrive l'estinzione dei giudizi disciplinari (IV comma 4. *Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.*), ove non definiti entro il termine di 90 gg in I grado e 60 gg in II grado.

Nei successivi commi 5, 6 7 viene espressamente regolato il meccanismo della estinzione, espressamente prescrivendola al giudizio disciplinare.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

Invece al suo comma 8, e quindi successivamente alla prescrizione e comminatoria di estinzione, lo stesso legislatore sportivo richiama quanto segue:

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

É di tutta evidenza che la prescrizione di estinzione sia espressamente comminata per il decorso del termine indicato per i giudizi disciplinari, nel mentre per gli altri giudizi il Legislatore sportivo indica i termini per la decisione in I e II grado, ma non prescrive nessuna sanzione, che evidentemente non può essere estesa per analogia, usufruendo della stessa sanzione regolata altrimenti.

L'eccezione è infondata e come tale va disattesa.

Entrando nel merito del gravame, esso è parzialmente fondato, anche tenendo conto del fatto che la Commissione Accordi Economici abbia trascurato di analizzare le quietanze depositate della Società resistente in I grado, limitando la propria analisi al riconoscimento operato dall'atleta, per il resto mettendo gli atti alla Procura per la valutazione di eventuali illeciti, senza peraltro attenderne l'esito.

Nella realtà e proprio in ragione della trasmissione degli atti alla Procura Federale, l'esito delle verifiche e del procedimento disciplinare che ne è seguito, avrebbe avuto, come poi è realmente avvenuto, dirette conseguenze sulla valutazione delle prove depositate, e conseguentemente del giudizio che qui ci occupa.

Per valutare pertanto la fondatezza del gravame, occorre partire dalle asserzioni della Società appellante che assume di aver corrisposto direttamente all'atleta, sull'importo convenuto, (€ 4.000), la somma di € 2.970,00, e ciò in base alle quietanze depositate.

Ritiene opportuno questo Tribunale partire dall'analisi delle quietanze e dell'assorbente problema della falsificazione o meno delle quietanze contestate dall'atleta, circostanza questa non valorizzata dall'organo di I grado.

Il primo elemento di contestazione è racchiuso nella asserita falsificazione della firma dell'atleta, così come affermato dall'atleta innanzi alla Commissione Accordi Economici e oggetto della conseguente trasmissione alla Procura Federale.

Ebbene l'esito del Giudizio Disciplinare, svoltosi innanzi alla relativa sezione di questo stesso Tribunale, ha risolto il quesito, confermando la genuinità delle sottoscrizioni, quanto meno secondo il corretto condivisibile, e mai impugnato, ragionamento dell'organo di giustizia.

Né vale assumere, come ha fatto la difesa dell'atleta, che egli non avrebbe partecipato al giudizio disciplinare, posto che l'interesse generale, tra cui quello rappresentato dalla posizione dell'atleta, è difeso dalla Procura Federale.

Relativamente ai documenti contestati, resta invece aperta, in quanto non affrontata dal giudizio disciplinare, la questione relativa al rimaneggiamento dell'importo inserito nelle quietanze.

La verifica della sottoscrizione non coinvolge la verifica della genuinità della formazione del resto del documento sottoscritto, posto che può essere pacifico, comune e usuale, che il documento sia formato da terzi, e poi sia sottoscritto dall'atleta. La perizia calligrafica seppur di parte, pertanto, utilizzata nel giudizio disciplinare, e non validamente contestata dalla Procura Federale, non affronta, né risolve il problema relativo alla genuinità o meno del testo delle quietanze, e in particolar modo dell'importo quietanzato.

La diversità di approccio sulla valutazione della contestazione, rispetto al mero disconoscimento della sottoscrizione, appostavi in calce, rende necessario tornare all'ordinario regime probatorio e alle norme sull'onere.

Spettava pertanto all'atleta, che contestava di aver sottoscritto quelle quietanze riportanti importo che assume non aver ricevuto per quel valore, provare che nella realtà le quietanze fossero state predisposte per importi diversi e minori, o che effettivamente gli importi consegnatigli fossero effettivamente minori.

L'atleta non ha articolato, né provato alcunché, sicché questo Tribunale deve valutare i documenti depositati, secondo il proprio libero convincimento, e senza l'ausilio delle prove delle parti che ne fossero onerate.

A tal riguardo soccorrono le precisazioni formulate in giudizio e alla udienza dalla difesa dell'atleta:

La Società ha depositato le seguenti quietanze.

Quietanza in data 23.6.16 per € 150,00, con sottostante ulteriore integrazione di € 150,00;

Quietanza in data 4.12.15 per € 400,00;

Quietanza in data 31.1.16 per € 870,00;

Quietanza in data 16.3.16 per € 800,00;

Quietanza in data 21.11.15 per € 600,00.

La difesa dell'atleta ha precisato di aver ricevuto e riconosce le seguenti quietanze:

La quietanza in data 23.6.16 per € 150,00, ma non la sottostante integrazione di € 150,00;

La quietanza in data 21.11.15 per € 600,00;

La quietanza in data 4.12.15 per € 400,00.

Ha contestato, invece, le quietanze del 16.3.16 per € 800,00, di cui ha disconosciuto la sottoscrizione, e la quietanza di € 870,00 del 31.1.16 che ha riconosciuto per la somma di € 70,00, assumendo l'inserimento non convenuto della cifra 8 davanti alla cifra 7.

Il Tribunale ritiene verosimile la contestazione del pagamento della ulteriore somma di € 150,00, in calce alla quietanza del 23.6.16, in quanto richiamata e trascritta sotto la firma dell'atleta. Quell'importo va certamente stralciato e defalcato dalle somme che la Società ritiene di aver corrisposto.

Ritiene questo Tribunale irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione della quietanza del 16.3.16 per € 800,00 in quanto quella contestazione è stata risolta dal Tribunale Federale Sezione Disciplinare, come argomentato supra.

Non ritiene invece questo Tribunale che sia stata fornita valida prova degli assunti relativi alla complessiva genuinità delle altre quietanze, sicché a fronte dell'importo complessivo convenuto di € 4.000,00 portato dall'accordo economico, la Società US Palmese ASD dà prova di aver corrisposto la somma di € 2.820,00.

Non c'è prova del pagamento della somma residua di € 1.180,00, evidentemente dovuta dalla Società all'atleta.

La Società US Palmese ASD non impugna la parte della decisione di I grado nella quale non le viene riconosciuto l'importo di € 1.320,00 relativo alle somme versate a terzi per vitto consumato dal calciatore Maruca, sicché in questa sede il Tribunale ritiene di non doverne tener conto, essendo assorbito dalla acquiescenza, sul punto, alla pronuncia della Commissione Accordi Economici.

In conclusione, la stessa Commissione Accordi Economici, ha errato nel non aver complessivamente considerato le quietanze, validamente sottoscritte dal calciatore Maruca, e da

questi non fondatamente contestate nell'importo indicato, e ciò per il complessivo importo di € 2.820,00.

La decisione di I grado va pertanto, in parte qua, riformata, ritenendo dovuto all'atleta l'importo di € 1.180,00, pari alla differenza tra quanto convenuto nell'accordo economico (€ 4.000,00) e quanto comunque ritenuto corrisposto all'atleta, secondo quanto emerge in atti (€ 2.820,00). La differenza di € 1.180,00 è la somma che la US Palmese ASD deve corrispondere a Christian Maruca, Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie in parte il reclamo presentato dalla Società US Palmese ASD, che condanna al pagamento in favore del calciatore Maruca Christian, della somma di € 1.180,00 (euro millecentoottanta/00).
Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 24 aprile 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbicini